

Nota per la lettura:

le parti in **giallo barrate** sono quelle da eliminare (vecchie norme o vecchi termini)
le parti in **testo rosso grassetto** rappresentano le novità e gli aggiornamenti normativi inseriti dal Consiglio di Amministrazione e dal Commercialista.

COOPERATIVA AGRICOLA DI CALVENZANO

Società Cooperativa

Regolamento per il finanziamento da Soci.

Articolo 1.

Il presente regolamento disciplina la raccolta di prestiti da soci in conformità all'art. **2** **4** dello Statuto Sociale.

Tale raccolta, da impiegare esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, è limitata ai soci iscritti nel libro soci della Cooperativa da almeno tre mesi.

Articolo 2.

I soci che intendono finanziare con i prestiti la Cooperativa devono stipulare l'apposito contratto di cui al successivo art.3.

La raccolta di prestiti è rivolta indiscriminatamente a tutti i soci.

Articolo 3.

Il contratto di prestito sociale deve essere stipulato, a pena di nullità, in forma scritta, utilizzando moduli omogenei recanti per esteso ed in modo chiaro le informazioni previste **dal paragrafo 3, sezione III, della circolare della Banca d'Italia del 28 giugno 1995 (obblighi di trasparenza). Provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009 e successivi aggiornamenti (Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari).**

Il socio deve approvare espressamente in forma scritta le clausole previste dal successivo art.8 del presente regolamento.

Al momento del primo versamento, al socio prestatore persona fisica potrà essere rilasciato un documento nominativo, e non trasferibile a terzi, denominato "libretto personale nominativo di prestito sociale" che non costituisce titolo di credito, ma semplice pro-memoria delle operazioni di prestito intercorse tra socio e Cooperativa. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione del libretto, l'intestatario o chiunque dimostri di avervi diritto deve farne denuncia scritta alla Cooperativa conformandosi alle disposizioni delle vigenti leggi.

Presso la Cooperativa sarà tenuta per ogni prestatore, oltre alla copia del suddetto contratto, una scheda contabile intestata al socio su cui dovranno essere annotate tutte le operazioni effettuate dal socio.

La Cooperativa garantisce la massima riservatezza dei dati relativi alle operazioni di prestito sociale, ~~restando esclusa ogni informazione a terzi~~ **nel rispetto della normativa sulla privacy e delle vigenti disposizioni in materia di antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007).**

I dati personali sono trattati ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 come novellato dal D.Lgs. 101/2018. La normativa di riferimento in materia antiriciclaggio è il D.Lgs. 231/2007 come modificato dal D.Lgs. 90/2017 (IV Direttiva AML) e dal D.Lgs. 125/2019 (V Direttiva AML). La Cooperativa provvede all'adeguata verifica del socio prestatore ai sensi degli artt. 17 e ss. del D.Lgs. 231/2007 prima dell'avvio del rapporto. L'informativa sul trattamento dei dati personali è resa al socio ai sensi dell'art. 13 GDPR contestualmente alla sottoscrizione del contratto di prestito.

Articolo 4.

Il socio prestatore può delegare una o più persone, anche non socie, anche con firma disgiunta, ad effettuare per proprio conto operazioni di versamento e/o prelievo con esclusione dell'apertura e della chiusura del rapporto. Il conferimento di tale delega e la eventuale modifica o revoca della stessa devono risultare da atto scritto conservato presso la Cooperativa.

Articolo 5.

In qualsiasi momento il socio può effettuare il finanziamento oppure richiedere il rimborso parziale o totale dello stesso, secondo le modalità previste dal presente regolamento, fatta eccezione per le somme per le quali abbia convenuto un vincolo temporale a norma del successivo articolo 8.

Il rimborso è sottoposto ad un preavviso di ~~15~~ **30** giorni dal momento della richiesta del socio.

In via del tutto discrezionale, è tuttavia facoltà della Cooperativa effettuare il rimborso in tempi più ravvicinati e comunque non inferiori alle 24 ore dalla richiesta.

Articolo 6.

I versamenti possono essere fatti con assegni e/o con bonifico bancario.

La Cooperativa effettuerà i rimborsi al socio con assegni bancari e/o circolari e/o bonifico bancario.

Per le operazioni di versamento o prelevamento non verrà addebitata al socio alcuna spesa. **È in ogni caso esclusa l'esecuzione di operazioni mediante denaro contante, in conformità ai limiti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 231/2007 e successive modificazioni.**

Articolo 7.

In caso di recesso, decadenza (ove prevista dallo statuto), esclusione o morte del socio,

il rapporto di prestito si estingue entro la data di interruzione del rapporto sociale o del decesso; da tale data le somme prestate cessano di produrre interessi e sono messe a disposizione del socio o degli eredi del socio defunto.

È compito degli eredi comunicare alla Cooperativa la data del decesso del socio.

Per la liquidazione del credito risultante a saldo si applicano le disposizioni civili e fiscali vigenti in materia di successione.

Articolo 8.

L'eventuale tasso di interesse da corrispondere al socio prestatore verrà deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Gli interessi corrisposti si intendono al netto delle ritenute di legge.

Tale tasso di riferimento potrà essere aumentato per i prestiti sottoposti a vincolo temporale nel rimborso, per un periodo anch'esso determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Il tasso di interesse qualora non esplicitamente soggetto a variazioni automatiche **non** stabilite nel contratto, potrà essere variato in aumento o in diminuzione con delibera del Consiglio di Amministrazione, comunicata ai soci tramite affissione all'albo sociale **e secondo le modalità previste dalla normativa sulla trasparenza.**

Articolo 9.

In caso di variazione del tasso di interesse o di altre comunicazioni contrattuali in senso sfavorevole al socio, queste devono essere comunicate al socio stesso **con un preavviso minimo di 60 (sessanta) giorni o secondo i termini di legge pro-tempore vigenti se più favorevoli al socio.**

Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione il socio ha diritto di recedere dal contratto senza penalità alcuna e di ottenere in sede di liquidazione le condizioni precedentemente praticate.

Articolo 10.

Sui versamenti effettuati tramite assegni si applica la valuta **di 5 giorni dalla data del versamento per assegni circolari ed assegni bancari su piazza e di 10 giorni per assegni bancari fuori piazza.** **stabilita dalle vigenti norme del Testo Unico Bancario.**

Gli interessi sui prestiti sono calcolati alla chiusura dell'esercizio e la somma corrispondente viene liquidata con accredito sul conto di prestito il primo giorno dell'esercizio successivo.

Nel caso di estinzione del prestito in corso d'anno, gli interessi verranno liquidati con riferimento al giorno stesso della chiusura.

Articolo 11.

La Cooperativa provvede per iscritto, **almeno** annualmente, ~~ovvero alla scadenza del rapporto contrattuale,~~ ad informare in modo chiaro e completo il socio sulle operazioni effettuate, sui tassi, ~~sui saldi per valuta e su ogni altro elemento necessario per la comprensione del rapporto~~ **e sui saldi (Rendiconto e Documento di Sintesi), in conformità alle norme sulla trasparenza.**

Le operazioni e i dati comunicati al socio ai sensi del precedente comma, si intendono approvati a tutti gli effetti da parte dello stesso in caso di mancata opposizione scritta, decorso il termine di **90 60** giorni dal ricevimento della comunicazione **(art. 119 TUB).**

Il socio prestatore inoltre potrà richiedere, a proprie spese, copia della documentazione contabile circa le operazioni effettuate sul proprio conto di prestito, negli ultimi 10 anni. La società dovrà corrispondere a tale richiesta non oltre 90 giorni dal suo ricevimento.

Al socio richiedente le informazioni previste nel precedente comma sarà addebitata una spesa così come valutata e ritenuta congrua dal consiglio di amministrazione.

Le comunicazioni ai soci di cui al presente articolo possono essere effettuate per posta ordinaria ovvero, previo consenso espresso del socio, mediante posta elettronica certificata (PEC) o altro canale elettronico durevole concordato. Le modalità di comunicazione scelte devono garantire la tracciabilità e la prova di ricevimento.

Articolo 12.

La società procederà alla raccolta dei prestiti sociali presso i propri soci nei limiti stabiliti dall'**Art. 10 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59 e paragrafo 1 della deliberazione C.I.C.R. 3 marzo 1994 19 luglio 2005** (in particolare: "...l'ammontare complessivo dei prestiti sociali non deve eccedere il triplo del patrimonio sociale inteso come capitale versato più riserve, risultante dall'ultimo bilancio approvato,"), nonché ~~dalla sezione III, paragrafo 2, della circolare attuativa della Banca d'Italia 28 giugno 1995~~ **dalle vigenti disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia.**

Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a verificare, almeno con cadenza annuale in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, il rispetto del limite di raccolta di cui al comma precedente, documentando tale verifica con apposita delibera conservata agli atti.

Articolo 13.

Nel caso che il complessivo ammontare dei prestiti sociali in essere, venga a superare i limiti di cui all'art.12, il consiglio di amministrazione è autorizzato a provvedere al rimborso proporzionale di somme ai soci prestatori, dandone ad essi preventiva comunicazione, in modo da ricondurre l'ammontare suddetto entro i limiti stabiliti.

Il consiglio di amministrazione è altresì autorizzato a determinare le modalità più opportune per procedere ai rimborsi.

Articolo 14.

La Cooperativa non è iscritta all'albo delle aziende di credito **e non svolge attività di raccolta del risparmio tra il pubblico.**

Si informa espressamente che i prestiti sociali non sono assistiti da garanzie di rimborso da parte del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) né di alcun altro fondo di garanzia pubblico o privato. Il rischio di mancato rimborso è a carico esclusivo del socio prestatore. Tale informativa è obbligatoria in conformità agli standard di trasparenza della Banca d'Italia (Provvedimento 29 luglio 2009).

Articolo 15.

La Cooperativa ~~è iscritta nel registro Prefettizio ed~~ osserva inderogabilmente le clausole mutualistiche di cui ~~all'art. 26 del DL CPS 14.12.1947, n. 1577 e successive modificazioni ed integrazioni~~ **al Codice Civile e dalle leggi speciali in materia di cooperazione.**

Articolo 16.

Il presente regolamento ed i fogli informativi ~~analitici~~ **aggiornati** recanti dettagliate informazioni sulle condizioni contrattuali ed in particolare sulla remunerazione del prestito (e sulle spese), previsti dalla ~~sezione III, paragrafo 3.1, della circolare della Banca d'Italia del 28 giugno 1995,~~ **dal Provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009** sono messe a disposizione dei soci nei locali in cui si effettua la raccolta.

Articolo 17.

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme di legge vigenti in materia **(Codice Civile, Testo Unico Bancario)** e le disposizioni contenute nella deliberazione C.I.C.R. del ~~3 marzo 1994~~ **19 luglio 2005** e ~~nella circolare della Banca d'Italia del 28 giugno 1995~~ **nel Provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009 e successive integrazioni.** Il presente regolamento si intende automaticamente adeguato ad eventuali modifiche inderogabili della normativa sopra citata. Le modifiche facoltative o discrezionali, nonché quelle che incidono sui diritti dei soci, richiedono in ogni caso una delibera assembleare secondo le maggioranze previste dallo Statuto Sociale.

Il presente regolamento è stato approvato dall'assemblea generale ordinaria dei soci del ~~13 maggio 2001~~ **9 maggio 2026** ed entra in vigore contestualmente.